



CITTÀ DI MONCALIERI

AREA RISORSE E SVILUPPO ECONOMICO
SETTORE SVILUPPO LOCALE
SPORTELLO UNICO IMPRESE



DETERMINAZIONE

D2SPUNIC n. 0/1732
Def
24 NOV. 2008

**OGGETTO: PROCEDIMENTO DI SPORTELLO UNICO PER TERZA VARIANTE
IN CORSO D'OPERA A CONCESSIONE EDILIZIA CONCERNENTE IL
RIPOTENZIAMENTO DELLA CENTRALE TERMoeLETTTRICA DI
MONCALIERI. PROV. SUAP N. 1.553.**

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

PREMESSO:

- che la Società IRIDE ENERGIA p.A. ha presentato istanza di Sportello Unico per la realizzazione di interventi di 3^a variante alla Concessione Edilizia n. 292/02 – e provvedimento SUAP D.D. n. 246/SU-1556 del 24/09/02 – in allora rilasciati in favore dell'Azienda Energetica Metropolitana SpA e concernenti il ripotenziamento della centrale termoelettrica di Moncalieri tramite repowering del 2° gruppo termoelettrico ed installazione del 3°, in esecuzione del Decreto Ministeriale di Valutazione di Impatto Ambientale N.° 7541 del 5/08/02;
- che le opere proposte con la suddetta Variante n. 3 riguardano il repowering del 2° Gruppo termoelettrico e consistono, essenzialmente in: 1) modifica delle dimensioni o nel riposizionamento dei corpi di fabbrica destinati al contenimento degli impianti tecnologici necessari al funzionamento della centrale termoelettrica; 2) demolizione del fabbricato già previsto ad uso "deposito bombole" e ricostruzione, con lievi modifiche, di nuovo fabbricato destinato a "deposito oli e reagenti chimici"; 3) eliminazione dello schermo visivo con lastre di vetro di tipo opalino previsto a mascheratura dell'area aeroterma, sostituito con una mitigazione ambientale ottenuta tramite opportuna piantumazione e recinzione a giorno;
- che l'ipotesi della sostituzione della schermatura in vetro opalino dell'area aeroterma con opportune piantumazioni naturaliformi corrisponde a quanto era già stato suggerito dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali per il Piemonte – per la fase "esecutiva" del progetto – tramite parere prot. n. 5539 del 17/09/02;

DATO ATTO che con prot. n. 1308662/08 lo Sportello Unico per le imprese di Moncalieri ha convocato – per il giorno 18/11/08 - Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 e ss. della L. n. 241/90 e s.m.i. per la definizione del procedimento “unico” in oggetto, dando atto che erano già stati acquisiti i seguenti atti di assenso:

- parere favorevole con prescrizioni dell'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, espresso tramite D.D. n. 160 del 17/07/08,
- parere favorevole dell'ASL TO5, espresso tramite prot. n. 38537 del 28.07.2008 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 DPR 380/01 ed art. 216 R.D. n. 1265/34;

CONSIDERATO che il progetto antincendio era stato già a suo tempo (in occasione della C.E. n. 292/02) definito favorevolmente con parere VVF prot. n. 4137/PV, su pratica n.° 16.308, relativamente alle attività catalogate ai nn. 63-2-6-17-43-91-95 del D.M. 16/02/82, e che sarà necessario che la Società IRIDE ENERGIA pA proceda – preventivamente alla messa in funzione dei nuovi impianti – all'acquisizione di nuovo parere VVF, oppure all'aggiornamento della pratica antincendio n.° 16.308, ottenendo comunque il pertinente certificato di prevenzione incendi (C.P.I.);

DATO ATTO che il progetto oggetto della presente variante non comporta la realizzazione di nuovi camini o ciminiere, non richiedendosi pertanto nuova autorizzazione dell'E.N.A.C. per l'installazione degli impianti di segnalazione luminosa (che viene confermata per tutte le ciminiere già autorizzate) in luogo della coloritura a fasce alternate – bianche e rosse – per la sicurezza della navigazione aerea;

VISTO che la Conferenza dei servizi programmata per il giorno 18/11/08 non ha poi avuto luogo essendosi nel frattempo acquisiti, preventivamente, tutti gli ulteriori atti di consenso prescritti per gli interventi in progetto, e cioè (oltre ai pareri dell'ASL e dell'Ente Parco): 1) pareri favorevoli della Commissione Edilizia comunale riunitasi in data 13/11/08 rispettivamente: (a) sulla pratica paesaggistico-ambientale di competenza comunale in virtù di sub-delega di funzioni ex L.R. 20/89 (P.E. n. 315/08), nonché: (b) sulla pratica edilizia riguardante il Permesso di costruire, concernente gli aspetti architettonico-edilizi (P.E. n. 330/08); 2) parere favorevole con prescrizioni – prot. n. 4753 del 17/11/08 - della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, rilasciato ai fini e per gli effetti sia del D. Lgs. n. 42/04 che della L.R. 20/89 (vincoli paesaggistici regionali e comunali); 3) parere favorevole con prescrizioni – prot. n. 50946/0824 del 18/11/08 - del Settore Gestione Beni Ambientali della Regione Piemonte, rilasciato ai fini e per gli effetti sia del D. Lgs. n. 42/04 che della L.R. 20/89 (vincoli paesaggistici regionali e comunali);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 447/98 come modificato e integrato dal D.P.R. 440/2000, il “procedimento unico ha inizio con la presentazione di un'unica domanda alla struttura unica (lo SUAP), la quale adotta direttamente, ovvero chiede alle amministrazioni di settore od a quelle di cui intende avvalersi ai sensi dell'art. 24, c. 4 del D. Lgs. n. 112/98, gli atti istruttori ed i pareri tecnici, comunque denominati dalle normative vigenti”, e che il comma 1-bis stabilisce che “il provvedimento conclusivo del procedimento SUAP è, ad ogni effetto, *titolo unico* per la realizzazione dell'intervento richiesto”;

RITENUTO che, in base a quanto stabilito dall'articolo sopracitato, ricorrono tutti i presupposti per la conclusione positiva del procedimento unico in oggetto, sussistendo completezza di valutazioni istruttorie, riportanti esito favorevole seppur condizionato, nonché completezza dei documenti prodotti agli atti;

DATO ATTO che gli interventi in oggetto sono esenti dal versamento di oneri o contributi relativi al rilascio del titolo abilitativo edilizio, ai sensi della L. n. 10/77;

DATO ATTO infine che il presente provvedimento SUAP esplicherà da subito effetti esecutivi, autorizzando quindi alla realizzazione degli interventi richiesti, essendo stati preventivamente acquisiti - sull'intero progetto - sia il parere del Settore regionale Gestione Beni Ambientali, sia il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Piemonte, ai fini sia del D. Lgs. n. 42/04 per vincolo paesaggistico di competenza regionale, che della L.R. n. 20/89 per vincolo di competenza comunale;

Tutto ciò premesso,

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, gli artt. 4, c. 2 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001, gli artt. 74 e 76 del vigente Statuto comunale;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 215/99, di approvazione del Regolamento sul funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive della Città di Moncalieri;

Visto l'art. 4 del D.P.R. 20.10.98, n. 447 e s.m.i.;

Visto l'art. 1 della L. n. 241/90 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 447/98 e s.m.i., la Società IRIDE ENERGIA p.A., nella persona del Direttore Generale Dott. Ing. Roberto GARBATI, con sede legale in Torino, C. so Svizzera n. 95, P.I. n. 09357630012, alla realizzazione degli interventi di 3^a Variante in C.O. alla C.E. n. 292/02 (e provvedimento SUAP D.D. n. 246/SU-1556 del 24/09/02), concernenti il ripotenziamento della centrale termoelettrica di Moncalieri, sita in Strada Freyfia Mezzi 1, in conformità alle prescrizioni riportate ai successivi capoversi del presente dispositivo ed agli elaborati grafici depositati agli atti del Comune di Moncalieri, elaborati sulla cui base sono stati acquisiti gli atti di consenso citati in narrativa e che in n. 1 copia vistata e timbrata si restituiscono alla Società proponente in allegato alla propria copia del presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che la Società IRIDE ENERGIA pA dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni (esecutive):
 - procedere alla messa a dimora, nell'area interclusa a Nord Ovest dell'aerotermino, di almeno 4 gruppi monospecifici di *Carpinus betulus* e *Fraxinus excelsior*, piantati secondo un andamento il più possibile naturaliforme ("a macchia") con esemplari di circonferenza 10-12, ognuno di 7-8 soggetti arborei,
 - procedere alla messa a dimora di siepe mista autoctona a doppio filare, in luogo del filare di bambù, in continuità con quella già prevista, arricchita nel numero di specie,
 - predisporre ed attuare di un Piano di manutenzione del verde, da verificare congiuntamente con l'Ente Parco; in assenza di tale Piano, viene prescritto che le piante messe a dimora debbano avere un attecchimento in buone condizioni vegetative del 100% per gli esemplari a pronto effetto, calcolato al termine della seconda stagione vegetativa dopo l'impianto, ed almeno dell'80% per le siepi; in caso di non

raggiungimento della soglia di attaccamento, si dovrà procedere al risarcimento totale delle fallanze, con nuova verifica al termine dei due anni successivi,

- le pareti delle celle devono essere realizzate con stilatura "a vista" a fasce alternate colore grigio chiaro e grigio antracite,
- la ciminiera ("camino") già precedentemente autorizzata e non fatta oggetto di modifica, ma comunque indicata con la colorazione rossa indicativa dei "nuovi" interventi nel presente progetto di variante, dovrà essere mantenuta con la colorazione grigia ed installazione di segnalazione luminosa dotata di garanzie di efficienza a tutela della sicurezza della navigazione aerea,
- le ciminiere esistenti e già tinteggiate a fasce alternate bianche e rosse dovranno essere anch'esse tinteggiate con la colorazione grigia delle nuove ciminiere in occasione dei prossimi interventi di manutenzione;

3. Di dare atto che dovranno essere garantiti i presidi idraulici relativi al corretto e sicuro smaltimento delle acque meteoriche, secondo quanto indicato dalla Variante n. 15 al P.R.G.C. in adeguamento al P.A.I.;
4. Di dare atto che la Società IRIDE ENERGIA pA dovrà procedere – preventivamente alla messa in funzione dei nuovi impianti – all'acquisizione di nuovo parere VVF, oppure all'aggiornamento della pratica antincendio n.° 16.308, ottenendo comunque il pertinente certificato di prevenzione incendi (C.P.I.), e che la stessa dovrà comunque garantire – in ogni momento – il rispetto del D.M. 10/03/98 (S.O. n. 64 a G.U.R.I. n. 81 del 7/04/98);
5. Di dare atto che sono fatte salve e restano da osservare tutte quelle prescrizioni già impartite con la Concessione Edilizia n. 292/02 e col provvedimento SUAP D.D. n. 246/SU-1556 del 24/09/02, nonché coi loro successivi provvedimenti di variante, le quali non siano in contrasto con le previsioni della presente autorizzazione;
6. Di dare atto, altresì, che restano da osservare tutte le condizioni e le prescrizioni apposte al Decreto di V.I.A. n. 7541 del 5/08/02, nonché quelle previste nei Protocolli di Intesa siglati tra la Società proponente ed il Comune di Moncalieri in dipendenza del ripotenziamento della centrale termoelettrica;
7. Di dare atto che il rilascio del presente provvedimento obbliga il titolare del medesimo, il progettista ed il Direttore dei Lavori all'osservanza di tutti gli adempimenti, di comunicazione e sicurezza, previsti in conseguenza del rilascio di titolo abilitativo edilizio;
8. Di dare atto che il termine per l'ultimazione dei lavori autorizzati col presente provvedimento è stabilito in anni cinque (5) decorrenti dalla data di adozione del medesimo;
9. **Di dare atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile.**

H. DIRETTORE di SERVIZIO
Dott. FRANCO Riccardo

